



*Associazione di Promozione Sociale
PAIDEIA*

*Via I° Trav. Sandro Pertini, 14
74016 MASSAFRA (TA)*

cell. 339.4439130

paideia.massafra@pec.it

paideia.massafra@gmail.com

Codice Fiscale 90244250735



Verbale di Assemblea del 29 novembre 2022

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18.30 presso la sede dell'Associazione in Massafra alla Via I° Traversa Sandro Pertini n. 14 si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione PAIDEIA per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Notaristefano Debora, verbalizza il Sig. Tristani Emanuele S.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 7 soci su n° 12 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare la modifica da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

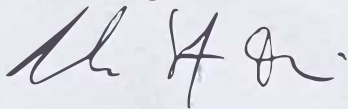
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

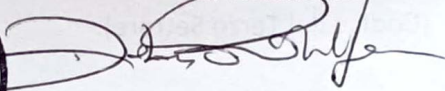
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



PAIDEIA

Il Presidente



STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PAIDEIA"

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"PAIDEIA - APS"**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle altre norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Massafra (TA) alla Via I° Traversa Sandro Pertini n. 14.

L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Con delibera dell'Assemblea dei Soci possono essere istituite e/o sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Inoltre essa si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea.

TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO

Articolo 4

L'Associazione di Promozione Sociale PAIDEIA - APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità; essa è senza finalità di lucro ed ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di



cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- m) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo meramente esemplificativo, l'associazione si propone, in via prioritaria, ma non esclusiva, di offrire servizi in campo sociale, assistenziale, sanitario, di beneficenza, educativo e formativo:

- attività nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- attività di Arti Terapie (musicoterapia, arteterapia, danzamovimentoterapia, teatroterapia);
- attività di ippoterapia;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine l'Associazione potrà anche produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;
- tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
- proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;
- formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività dell'Associazione;

- 
- svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
 - assumere, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie responsabilità;
 - come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative, turistiche e ricettive, purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali;
 - l'Associazione può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;
 - per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati l'Associazione è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo che la legge preveda nel corso dell'esistenza dell'Associazione.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'attività dell'Associazione è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali.

TITOLO III
SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Può essere socio chiunque persona fisica e giuridica che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, ne condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione partecipando alle attività sociali. Possono essere altresì socie le Persone Giuridiche private, i cui Statuti lo consentano e nei quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Associazioni di Volontariato.

L'Associazione prevede la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

Possono quindi divenire soci gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: persone fisiche che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) soci ordinari: persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando spontaneamente e gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, una attività a favore della stessa; inoltre i soci ordinari si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) soci onorari: persone fisiche e giuridiche private, che abbiano acquisito particolari meriti nell'assistenza e solidarietà sociale ed in generale per la loro opera a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- d) soci sostenitori o promotori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro o in natura.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere soci Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 7

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto (soci ordinari o soci sostenitori).

Gli Enti Persone Giuridiche che intendono associarsi all'Associazione devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione e ragione sociale, sede dell'attività, codice fiscale ed eventualmente P. IVA;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto (soci ordinari o soci sostenitori);
- c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;
- d) nome della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente dell'ente richiedente, eventuali documenti che il Consiglio Direttivo dell'Associazione ritenga utile acquisire.

Articolo 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 11.

In caso di rifiuto è ammesso ricorso all'Assemblea.

Articolo 9

I nuovi soci, una volta ammessi dal Consiglio Direttivo, devono versare una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio medesimo; inoltre sottoscrivono un atto con cui si impegnano:

- a) al versamento annuale della quota associativa;
- b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Articolo 10

La qualità di socio decade quando sussistano i seguenti motivi:

- 1) per decesso;
- 2) per recesso;
- 3) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 4) per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
- 5) per liquidazione o fallimento.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:

- a) intenzionalmente danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo moralmente o materialmente, l'Associazione;
- b) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio Direttivo prenda parte ad organizzazioni abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle dell'Associazione.

Nel caso di perdita della qualità di socio le varie quote associative versate non vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto.

Articolo 11

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma degli artt. 8 e 10 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente all'Assemblea dei Soci dell'Associazione entro 60 giorni.

In caso di ricorso riferiti agli artt. 8 e 10, l'Assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 12

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 13

Ai Soci ordinari che svolgeranno spontaneamente e gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, una attività in favore dell'Associazione, potrà essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere le stesse; il rimborso verrà corrisposto su delibera del Consiglio Direttivo sulla

base delle eccedenze attive di bilancio di cui al successivo articolo 20 e nei limiti imposti dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività lavorativa.

L'Associazione potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 14

Ciascun Socio dell'Associazione nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

- a. ad essere identificato come Socio dell'Associazione. A tal fine, egli riceve apposito tesserino identificativo e personale;
- b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
- c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali.

I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:

- a. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi, nonché ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
- b. a partecipare ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati dall'Associazione al fine di assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno;
- c. ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate;
- d. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari dell'Associazione e ad essere eletti negli stessi;
- e. a esaminare i libri sociali;
- f. a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Articolo 15

Ciascun Socio dell'Associazione deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene. In particolare è tenuto a:

- a. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;
- b. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi dell'Associazione;
- c. tenere un comportamento responsabile nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività;
- d. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti;
- e. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

I Soci volontari, inoltre, sono tenuti a:

- a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- b. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi dell'Associazione;
- c. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.

Se il Socio volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì tenuto a:

- a. garantire la trasparenza delle decisioni trasmettendo note riguardanti le nuove attività;
- b. prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;
- c. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni;
- d. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;
- e. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunioni;
- f. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.

TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 16

Il patrimonio dell'Associazione è destinato all'assolvimento degli scopi statutari.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a) le quote associative dei soci;
- b) le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
- c) i contributi dei privati;
- d) i contributi e le sovvenzioni dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) i contributi e le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea, di altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
- f) i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizione anche a premi;
- i) le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, artigianale o agricola, e ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17

L'Associazione può ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile, sulle responsabilità degli Amministratori, l'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

TITOLO V
BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE
DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Articolo 18

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19

Il Bilancio di esercizio va predisposto e sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio: il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio di esercizio ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale; l'Assemblea dei Soci lo approva.

La Relazione del Consiglio Direttivo, oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività dell'Associazione anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore l'Associazione opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

Inoltre, la Relazione del Consiglio Direttivo deve dettagliatamente e chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione dell'Associazione per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 20

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci.

L'avanzo di gestione è destinato esclusivamente in favore delle attività istituzionali.

Su deliberazione del Consiglio, parte dei proventi possono essere destinati ai rimborsi spese effettivamente sostenute ed ulteriore quota alla corresponsione di emolumenti di attività svolte da propri associati, come stabilito dal precedente art. 13.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Articolo 21

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove eletto;
e) l'Organo di controllo, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 22

L'assemblea è composta da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota. Essa viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- 1) elegge e revoca il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di controllo;
- 2) approva il Bilancio di esercizio relativamente ad ogni esercizio sociale e la Relazione sull'andamento della gestione sociale redatti dal Consiglio Direttivo;
- 3) approva gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale, con relativo Bilancio di previsione, anch'essi redatti dal Consiglio Direttivo;
- 4) approva lo Statuto, delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) si esprime sui ricorsi relativi alla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- 6) si esprime sui ricorsi relativi alla esclusione dei Soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- 7) delibera la devoluzione totale dell'eccedenza attiva risultante dal Bilancio alla Riserva Indivisibile;
- 8) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 9) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- 10) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 11) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio e della Relazione del Consiglio Direttivo e per l'approvazione degli eventuali programmi pluriennali e del Bilancio preventivo. In particolare, è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del

bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione del Consiglio Direttivo, sia l'eventuale programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea può essere convocata inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo oppure da un decimo degli associati che ne facciano richiesta scritta.

Articolo 23

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e tramite raccomandata (a mano o postale) a tutti i soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere convocata anche a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima e deve essere convocata almeno 24 ore dopo.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci e siano pure presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 24

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti nell'adunanza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Quando si tratta di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita sia in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quarti dei soci.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto all'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Articolo 25

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota sottoscritta. Ciascun socio, compresa la figura del socio sovventore, ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

Articolo 26

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Quando non siano presenti né il Presidente né il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguarda alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea concedendo ad essi delle medaglie di presenza, nel rispetto del limite previsto dalla legge.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo,

l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi e tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, un giorno prima della riunione in modo che i consiglieri ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui si afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

Il membro del Consiglio Direttivo che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a dichiararlo e ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Articolo 29

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Al Consiglio è demandato comunque l'obbligo di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere il Bilancio di esercizio relativamente ad ogni esercizio sociale;
- c) redigere la Relazione sull'andamento della gestione sociale;
- d) redigere gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale, con relativo Bilancio di previsione;
- e) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- g) deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
- h) conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) stabilisce annualmente le quote associative da versare da parte dei soci;
- k) dare l'adesione dell'Associazione ad organismi associativi per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 30

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri e le mansioni.

Articolo 31

La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire ad uno o più membri la rappresentanza dell'Associazione da esercitarsi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti. In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi come da precedente art. 27.

Articolo 32

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Ad esso è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumere i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva. Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione. Le suddette attività, in assenza del Presidente, vengono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 33

Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Esso svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori se eletto, e coadiuva il Presidente e il



Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori se eletto nonché del libro dei Soci.

Articolo 34

L'Associazione non ha il Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora l'Associazione decidesse di dotarsi di tale organo di controllo, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Articolo 35

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I membri del Collegio possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre, deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4 c.c.

Articolo 36

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ma non hanno diritto di voto.

I membri del Collegio dei Revisori che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio.

Articolo 36 bis

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 36 ter

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 37

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 38

Ogni eventuale controversia che potesse sorgere tra l'Associazione ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura.

Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 39

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 40

Il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione di un regolamento interno per il funzionamento tecnico ed amministrativo al fine di precisare i rapporti dei soci all'interno della società; tale regolamento diverrà attuativo dal momento dell'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 41

Per tutto quanto non è contemplato nel vigente statuto valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017, alle altre norme di legge vigenti in materia e loro eventuali variazioni.

Massafra, 29 novembre 2022

FIRMA



Il Presidente, _____

Il Segretario _____



Atto registrato il 10/11/2020 serie 3 al n° 2653
imposte liquidate per € EURO per n° _____ anni

IL FUNZIONARIO
Marcello ABRESCIA
in carica delega del Direttore Provinciale